

INTEGRAZIONE CCDI 2 luglio 2008

Letto, confermato,

sottoscritto Arezzo,

21/1/2009

Le Parti

- ad integrazione del CCDI del 2.7.2008, per il quale l'Amministrazione - con atto G.P. n. 420 del 7.7.2008 - ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione;
- visto l'art. 71 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133, il cui comma 5 testualmente prevede che *"Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;*
- dato atto che, ai sensi del medesimo art. 71, comma 6, *"le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi";*
- viste le circolari di chiarimenti in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008 e n. 8/2008

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

1. Con decorrenza 25 giugno 2008, in relazione al premio collegato alla produttività collettiva, progetti tipologia B e C, anno 2008, l'assenza dal servizio del dipendente per i medesimi motivi per cui - ai sensi del richiamato d.l. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008) - viene detratto il trattamento economico secondo le disposizioni dettate dalla determinazione dirigenziale n. 131/AP del 21.8.2008, per ogni giorno di assenza, viene trattenuta una somma pari a 1/624 del dovuto.
2. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 restano comunque assegnate al Servizio di appartenenza dei dipendenti soggetti a detrazione, sia per quanto concerne i progetti di tipo B sia di tipo C.
3. E' fatta salva la facoltà del dirigente di graduare le risorse assegnate, aumentando la quota pro-capite fino ad un massimo di 1,2 con corrispondente riduzione fino a 0,8 - come da CCDI 29.11.2004 e successive modifiche.